

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(Art. 198 comma 2 D.lgs. 152/2006)

INDICE

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Finalità	5
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti	6
Art. 5 - Esclusioni	7
Art. 6 - Criteri di assimilazione	8
Art. 7 - Tassa/tariffa	8
TITOLO II	8
Modalità di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati	8
Art. 8 - Competenze del Gestore	8
Art. 9 - Tipologie di rifiuti oggetto della raccolta	9
Art. 10 - Norme gestione rifiuti urbani ed assimilati e raccolta differenziata	11
Art. 11 - Area pubblico servizio, modalità conferimento, organizzazione raccolta	15
Art. 12 - Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani	15
Art. 13 - Riduzione della produzione del rifiuto	16
Art. 14 - Raccolta e trasporto.....	17
Art. 15 - Smaltimento, recupero e avvio al pre-trattamento	17
TITOLO III	18
Recupero di materiali e di energia ed attività per migliorare la qualità del rifiuto	18
Art. 16 - Recupero di materiali ed energia	18
Art. 17 - Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi	18
Art. 18 - Ordinanze	18
Art. 19 - Centri di Raccolta (ex S.E.A - Stazioni Ecologiche Attrezzate).....	19
Art. 20 - Incentivi ed agevolazioni.....	19
Art. 21 - Attività del volontariato.....	19
TITOLO IV	20
Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani.....	20
Art. 22 - Gestione del servizio di spazzamento (ove previsto).....	20
Art. 23 - Contenitori e Cestini portarifiuti.....	20
Art. 24 - Gestione dei rifiuti cimiteriali	20
Art. 25 - Aree occupate da mercati	22
Art. 26 - Aree occupate da pubblici esercizi	22
Art. 27 - Carico e scarico merci	22
Art. 28 - Aree pubbliche occupate da cantieri.....	23
Art. 29 - Manifestazioni pubbliche	23
Art. 30 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti	23
Art. 31 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale	23
Art. 32 - Obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche	24
TITOLO V.....	25
Controlli, sanzioni e disposizioni varie.....	25
Art. 33 - Controllo e procedimento sanzionatorio	25
Art. 34 - Divieti e obblighi.....	25
TITOLO VI.....	27
Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie.....	27
ART. 35 - Disposizioni di carattere generale e Sanzioni.....	27
Art. 36 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	27
Art. 37 - Pagamento in misura ridotta	28
Art. 38 - Rapporto	28
Art. 39 - Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie	28
Art. 40 - Prescrizione	28
Art. 41 - Devoluzione dei proventi	29
Art. 42 - Vigilanza nelle materie oggetto del presente Regolamento	29
Titolo VII.....	30
Norme transitorie e finali	30
Art. 43 - Abrogazioni	30
Art. 44 - Entrata in vigore.....	30

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento è redatto ai sensi del decreto legislativo 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'articolo 198, alla legge Regionale Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, ed ha per oggetto la disciplina dei servizi per la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero, avvio al pre-trattamento o smaltimento degli stessi ed in particolare la regolamentazione del servizio SGR (Servizio Gestione Rifiuti).

Il regolamento stabilisce:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari d'imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d);

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento e sulla base di quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si intende per:

Comune: l'Amministrazione comunale di GAGGIO MONTANO.

Gestore: il soggetto che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani, per il Comune la Società COSEA AMBIENTE SPA.

Agenzia: l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (art.183 co.1 lett. a) D. lgs.152/2006).

Cestino: contenitore stradale di piccole dimensioni, in ferro od altro materiale, privo di coperchio, sorretto da un palo adatto a contenere tipologie di rifiuti urbani quali carta, plastica, od indifferenziato non provenienti dalla spazzatura domestica.

Cassonetto: contenitore stradale di grosse dimensioni, in ferro od altro materiale, dotato di coperchio con apertura a pedale o bocchette, adatto a contenere rifiuti indifferenziati o differenziati di provenienza domestica.

Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che

hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) (art.183 co.1 lett. f) D. Lgs.152/2006).

Detentore: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (art.183 co.1 lett. h) D.lgs.152/2006).

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.

Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/06.

Avvio al pre-trattamento: il trasporto conseguente alla prima fase di raccolta differenziata per il conseguente conferimento agli impianti di raccolta.

Recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/06.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali sono originati i rifiuti.

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/06.

Conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata e indifferenziata ai servizi di raccolta.

Autocompostaggio domestico: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'articolo 183 comma 1 lettera bb) del decreto legislativo 152/06.

Raccolta itinerante (dove previsto): le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati.

Raccolta Porta a porta (dove previsto): operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso le utenze, secondo un calendario stabilito.

Stazione ecologica di base o isola ecologica (Mini o Maxi ECO-PUNTO): piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di materiali della raccolta differenziata e indifferenziata (esse sono accessibili in qualsiasi momento).

Centri di raccolta (ex S.E.A. – Stazione Ecologica Attrezzata): area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento (D.M. 8 aprile e ss.mm.ii. art.183 co.1 lett.mm) D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Piattaforme ecologiche o stazioni di travaso: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi della raccolta; da tali piattaforme escono i materiali che saranno avviati a recupero o smaltimento.

Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.

Frazione secca: rifiuto a bassa biodegradabilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.

Rifiuti speciali assimilabili recuperabili: sono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.

Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza al transito (art.183 co.1 lett. oo) D. Lgs.152/2006 e s.m.i.).

TARI (Tassa/Tariffa Rifiuti): componente dell'imposta unica comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Le tariffe vengono calcolate tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ovvero, in alternativa, commisurandole alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva.

RSU: Rifiuti Solidi Urbani che comprendono Rifiuti Domestici anche ingombranti, rifiuti Speciali assimilati agli urbani, rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche e private, rifiuti giacenti in strade, piazze, rifiuti cimiteriali provenienti da estumulazioni ed esumazioni (art. art.184 co.2 D. lgs.n.152/2006 e s.m.i.).

SGR: Sistema Gestione Rifiuti.

Rifiuti Urbani Pericolosi: rifiuti urbani, provenienti da raccolta differenziata che contengono o si presume che contengano sostanze pericolose così come stabilito dalla Premessa di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs.152/2006 e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani non pericolosi.

Pinocchio fa la differenza: Si tratta di un progetto in collaborazione con la Fondazione Collodi ed intende promuovere ed accrescere la consapevolezza dei bambini riguardo alla raccolta differenziata e al riciclaggio/riuso. Pinocchio è testimonial del progetto, poiché conquista l'immaginazione dei bambini ed impersona un' immagine positiva del riciclaggio dei rifiuti. L'azione è rivolta agli alunni delle 3e classi della scuola primaria, ai loro insegnanti e alle loro famiglie, oltre che ai Comuni e alle aziende che gestiscono i rifiuti urbani.

Sei tu che fai la differenza: Progetto che si pone l'obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata nei comuni soci del Gestore. Il progetto coinvolge sia le attività commerciali e produttive (utenze non domestiche) sia le abitazioni private (utenze domestiche).

Rendiconto: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il MUD (Modello unico di dichiarazione).

Art. 3 - Finalità

La corretta gestione dei rifiuti urbani è intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.

In particolare:

- raccolta territoriale a contenitori rivolta prevalentemente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche distribuite nel tessuto urbano;

- raccolta di prossimità rivolta alle utenze non domestiche delle aree commerciali per determinate filiere di materiale;
- raccolta mediante centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) con conferimento diretto da parte dell'utenza;
- raccolta porta - porta a favore delle utenze domestiche e non domestiche.

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) ridurre il più possibile il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi/benefici, minori spese per lo smaltimento tradizionale, massimizzare i ricavi ottenuti dalla vendita di materie e dell'energia recuperata, miglioramento delle condizioni ambientali locali.

La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione delle raccolte differenziate persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:

- a) un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
- b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute tenuto conto anche dell'attivazione del Centro di Coordinamento RAEE;
- c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'articolo 222 del decreto legislativo 152/06.

Fatto salvo quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento relativo, il Gestore si fa carico della promozione e della diffusione delle informazioni relative a:

- finalità ed obiettivi della raccolta differenziata;
- organizzazione del servizio,
- modalità e procedure di attuazione,
- andamento periodico del servizio,

individuando di volta in volta gli strumenti più idonei per la divulgazione delle informazioni agli utenti.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

I rifiuti vengono classificati, in base all'origine in *rifiuti urbani* e *rifiuti speciali* e, in base alle loro caratteristiche di pericolosità, in *rifiuti pericolosi* e *rifiuti non pericolosi*.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.184 co.2 D.Lgs. 152/2006:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 152/06;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lagunari e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Ai soli fini gestionali i rifiuti urbani sono classificati in Rifiuti Urbani Interni, i rifiuti di cui alle lettere a), b), ed e) da aree verdi private e Rifiuti Urbani Esterni, i rifiuti di cui ai restanti punti.

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art.184 co.3 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto all'articolo 184 bis del decreto legislativo 152/06;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 5 - Esclusioni

Il presente regolamento non si applica:

- alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano la tutela ambientale e sanitaria;
- alle acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
- ai rifiuti radioattivi;
- ai materiali esplosivi in disuso;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave;
- alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole;
- i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti! provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
- ai sottoprodotti quali:
 - a. materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas;

- b. materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;
- c. eccedenze derivanti dalla preparazione di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi di programma, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281.

Art. 6 - Criteri di assimilazione

I rifiuti speciali vengono assimilati in base a criteri qualitativi e quantitativi secondo i criteri tecnici deliberati con atto di consiglio comunale.

Il criterio di assimilazione, in assenza della definizione dei criteri quali-quantitativi da parte dello Stato di cui al comma 2 lettera e) art. 195 del D.lgs. 152/2006, è deliberato dal Comune secondo metodi razionali che tengono conto delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e delle difficoltà oggettive, in caso di quantità elevate, a svolgere il servizio.

Ai fini dell'assimilazione fa testo la delibera di C.C 12 del 15/04/2016, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, nella quale sono allegati le specifiche tecniche riguardanti gli aspetti quantitativi e qualitativi che rendono assimilabili agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi.

Art. 7 - Tassa/tariffa

Per la disciplina dell'entrata relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati fa testo il Regolamento TARI.

TITOLO II

Modalità di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

Art. 8 - Competenze del Gestore

1. La gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (per questi ultimi limitatamente a quelli avviati allo smaltimento) e la pulizia delle aree pubbliche, compete al Comune in regime di privativa. Il Comune si avvale di un Gestore nel rispetto delle forme di cui all'articolo 113 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. La gestione dei rifiuti Urbani persegue finalità di interesse pubblico e viene svolta secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e fattibilità tecnica ed economica. Il Gestore secondo quanto prescritto dalla Comunità Europea in particolare dalla Direttiva 2008/98/CE e dal D.lgs 152/2006 gestisce il servizio sui rifiuti considerando la seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, smaltimento.

Per la gestione dei rifiuti urbani e speciali avviati al recupero e per la gestione dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, il Gestore ha la facoltà di istituire speciali servizi integrativi.

3. Il Comune, previa verifica dell'Agenzia, sulla base delle indicazioni tecniche del Gestore, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilati, e provvede a:
 - a) definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
 - b) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto dell'esigenza dell'utenza;
 - c) fornire per ogni utenza interessata dalla modalità di raccolta porta a porta idoneo numero dei contenitori e sacchi necessari;
 - d) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico sanitaria;
 - e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.
4. Ai fini del presente regolamento, le attività di gestione si intendono riferite alle seguenti tipologie e comunque specificate nell'allegato tecnico annuale che costituisce relazione di accompagnamento al P.E.F. (Piano Economico Finanziario):
 - a) rifiuti urbani di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
 - b) rifiuti urbani provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - c) spazzamento;
 - d) rifiuti abbandonati;
 - e) rifiuti urbani particolari;
 - f) stazioni ecologiche di base (ECO-PUNTI);
 - g) centri comunali di raccolta (ex S.E.A. – Stazioni Ecologiche Attrezzate);
 - h) centri di raccolta itineranti ove previsti;
 - i) rifiuti da raccolte differenziate;
 - j) rifiuti speciali assimilati;
 - k) rifiuti da esumazione ed estumulazione.
5. Il Gestore in accordo con il Comune può:
 - a) avvalersi della collaborazione delle Associazioni di Volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
 - b) istituire, nelle forme previste dal [D.Lgs.n. 267/2000](#) e s.m.i, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - c) favorire il mondo della Cooperazione Sociale purché siano salvaguardate le procedure di affidamento e garantite le iscrizioni di settore nel campo igiene ambientale.

Art. 9 - Tipologie di rifiuti oggetto della raccolta

Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo 152/06 e dal Piano Regionale Gestione Rifiuti, ferma restando la possibilità di modificare il numero e la modalità di esecuzione delle raccolte differenziate da parte dell'Agenzia, in accordo con i Comuni. Le tipologie di rifiuti raccolti attualmente nell'intero territorio sono le seguenti:

- a) **Carta e cartone:** frazione recuperabile costituita da carta da pacco, cartone ondulato, contenitori per bevande in tetrapak (acqua, latte, succhi di frutta..), fotocopie (senza parti adesive, metallo, plastica), fustini di cartone, giornali, libri vecchi, quaderni, riviste, sacchetti di carta, scatole per alimenti;
- b) **Indifferenziati e/o secco residuale:** assorbenti igienici, batuffoli e bastoncini di cotone, carta plastificata/cerata/oleata per affettati, stagnola/alluminio e carta carbone, calze,

cassette audio e video, compact disc, ceramica, giocattoli, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lumicini con cera, nastro adesivo, pannolini, penne e pennarelli, piatti e posate di plastica, polvere, sigarette, spugne, scarpe vecchie, stracci non più riciclabili, tubetti dentifricio e tutto ciò che non può essere differenziato o conferito in modo differenziato ai centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate);

- c) **Ingombranti in genere** come ad esempio Mobilio ed Imbottiture (materassi, cuscini, etc.)
- d) **Multimateriale**: la raccolta che comprende vetro, plastica, lattine e barattoli metallici (attivo solo nei Comuni di Pescia e Monghidoro);
- e) **Organici**: comprendono gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo da cucina bianca) cenere di legna spenta, erba (in piccole quantità), fiori secchi e recisi, piccole potature, filtri da tè, tisane, caffè, frutta, verdura, gusci d'uovo, pane raffermo, ossa, resti di pesce e carne, pezzetti di legno, paglia e segatura, fazzoletti, tovaglioli, salviette di carta, piatti/bicchieri/posate biodegradabili
- f) **Plastica**: frazione recuperabile costituita da bottiglie per liquidi, buste per alimenti, sacchi e sacchetti di plastica e nylon, contenitori per alimenti (es. yogurt, margarina, mascarpone...), bicchieri, piatti, contenitori di prodotti di igiene e pulizia (marchiati PET, PVC, PE), cassette di plastica per prodotti ortofrutticoli, vaschette portauova in plastica, barattoli alimentari, vaschette gelati, flaconi per detersivi, saponi liquidi, prodotti per la pulizia della casa e della persona, nylon per imballaggi (di vestiti, giornali, ecc.), polistirolo, cellophane, vaschette;
- g) **RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)**: apparecchiature facenti parte delle categorie di cui all'All.I D.Lgs. 14/03/2014, che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici (elettrodomestici di piccole dimensioni quali frullatori, phon, cellulari, videoregistratori) e che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 152/06, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
- h) **Rifiuti urbani pericolosi**: rifiuti di cui all'art 2 del presente regolamento (ad esempio medicinali scaduti e le pile).
- i) **Scarti vegetali in genere**: comprendono sfalci, potature, fiori, piante, in piccole quantità;
- j) **Vetro**: barattoli, scatolette in metallo, bicchieri di vetro, bottiglie per acqua, bibite e detersivi, cristallo, lattine (marchiate ACC e AL);

Nelle more della Piena attuazione del Piano Regionale Gestione Rifiuti che dà attuazione agli obiettivi e alle disposizioni contenute nella parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", con arco temporale di riferimento fino all'anno 2020, verranno messe in atto tutte le necessarie procedure e revisioni del servizio in essere e regolamentato dal presente atto al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti:

- raggiungimento del 65% di raccolta differenziata per i Comuni della fascia montana;
- incremento della raccolta differenziata dei RAEE (art 14 D.lgs 49/2014);
- che entro il 31/12/2020, relativamente ai Rifiuti Urbani, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio come minimo per carta, metalli, plastica e vetro sia aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
- che entro il 31/12/2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi sia aumentata almeno al 70% in termini di peso;
- che entro il 27/03/2018 il conferimento di rifiuti urbani biodegradabili in discarica sia contenuto entro il limite di 81 kg/anno per abitante;
- il divieto di conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato tal quale;

- al 2020 raggiungimento di livelli di raccolta differenziata regionali pari almeno al 73% del rifiuto prodotto all'interno dell'ambito territoriale ottimale;
- l'avvio dei criteri di commisurazione puntuale della tariffa.

Eventuali ed ulteriori nuove raccolte differenziate saranno meglio esplicitate nell'allegato tecnico annuale che costituisce relazione di accompagnamento al P.E.F. (Piano Economico Finanziario) o Convenzioni specifiche tra Comune e Gestore.

Il Gestore potrà, valutate le reali potenzialità di recupero degli impianti e/o modifiche convenzionali CONAI, disciplinare i materiali da inserire nei contenitori dedicati alle singole raccolte.

Art. 10 - Norme gestione rifiuti urbani ed assimilati e raccolta differenziata

Nell'intero territorio comunale è attiva una modalità di raccolta che si avvale del sistema a contenitori stradali. Per quanto attiene alle utenze domestiche e non domestiche inserite nel tessuto artigianale/industriale, il sistema di raccolta è strutturato secondo la modalità stradale, in cui, le varie frazioni di rifiuto differenziato vengono raccolte tramite ECO-PUNTI e indifferenziato tramite contenitori sparsi. Al fine di non incentivare l'assimilazione il Gestore potrà attivare rapporti commerciali finalizzati ad attivare servizi personalizzati per il recupero dei rifiuti speciali in genere.

Per quanto attiene alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche inserite nel tessuto urbano (attività commerciali in genere), il sistema di raccolta è prevalentemente strutturato secondo la modalità a contenitori stradali per le diverse frazioni di rifiuto intercettabili in forma differenziata (carta, plastica, vetro, organico e sfalci). I contenitori sono localizzati, quando possibile, insieme a quelli per il conferimento del rifiuto indifferenziato, in piazzole denominate isole ecologiche di base (ECO-PUNTI).

Il Comune avvalendosi del Gestore può attivare forme di conferimento e raccolta dei rifiuti diverse dall'ordinario al fine di incrementare i rendimenti della raccolta differenziata.

Il Comune, sulla base delle conoscenze tecniche e proposte migliorative del servizio da parte del Gestore, può affidare a questi eventuali sperimentazioni tenendo conto dell'evoluzione del settore e delle nuove norme legislative.

Carta e Cartone: il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, riducendo il volume degli imballaggi di carta e cartone e conferendo giornali, riviste, cataloghi e fogli in modo sfuso avendo cura di non introdurre sacchetti di plastica o altri materiali non compatibili. I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori di colore azzurro per l'Emilia Romagna presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI. Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore può, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, attivare raccolte personalizzate.

Indifferenziato e/o Secco Residuale: il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, in appositi sacchi a perdere ben chiusi riducendo il volume (ove possibile) dei materiali più voluminosi avendo cura di non introdurre altri materiali recuperabili oggetto di raccolta differenziata. I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori di colore grigio o nero presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI. Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore può, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, attivare raccolte personalizzate.

Multimateriale (Vetro/lattine/barattoli metallici e Plastica): il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, risciacquando o asportando accuratamente residui liquidi, in modo sfuso riducendo il volume (ove possibile) dei contenitori avendo cura di non introdurre altri materiali non compatibili. I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori di colore giallo per l'Emilia Romagna presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI. Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore può, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, attivare raccolte personalizzate.

Organico: il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri. La raccolta separata dei rifiuti organici viene effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili e o con sacchetti compostabili certificati a norma Uni En 13432-2002.

L'utente ha l'obbligo di inserire i rifiuti organici biodegradabili nei sacchetti avendo cura di chiuderli, riducendo il volume (ove possibile) e evitando di introdurre altri materiali non compatibili. I contenitori saranno forniti dal Gestore. I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori carrellati da Lt. 240 di colore marrone presenti sul territorio nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI. Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore può, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, attivare raccolte personalizzate.

Plastica: il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, risciacquando o asportando accuratamente residui liquidi, in modo sfuso riducendo il volume dei contenitori avendo cura di non introdurre altri materiali non compatibili. I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori di colore giallo per l'Emilia Romagna presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI. Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore può, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, attivare raccolte personalizzate.

Scarti vegetali (sfalci e potature): il servizio è effettuato, per piccole quantità, mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, riducendo il volume (ove possibile) dei materiali più ingombranti e avendo cura di non introdurre altri materiali non compatibili. È importante mettere tutti gli scarti vegetali sfusi privi di sacchetti e contenitori di qualsiasi genere e tipo. I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori di colore marrone presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI.

Vetro/lattine/barattoli metallici: il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, risciacquando o asportando accuratamente residui liquidi e/o organici, in modo sfuso avendo cura di non introdurre sacchetti di plastica o altri materiali non compatibili.

I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori o campane di colore verde per l'Emilia Romagna presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI. Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore può, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, attivare raccolte personalizzate.

All'interno dei Centri di Raccolta è possibile tipologie di rifiuto definite dall'elenco completo rilevabile nel Regolamento Centri di Raccolta.

Modalità di conferimento del rifiuto con sistema domiciliare o porta a porta:

In caso di attivazione di raccolta con metodo porta a porta, le regole da seguire saranno le seguenti:

- la raccolta avviene mediante la dotazione alle singole utenze di contenitori di idonea dimensione (sacchi/bidoni);
- deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto, nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- i rifiuti devono inoltre essere ubicati esternamente, nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono e comunque sulla strada pubblica o ad uso pubblico la sera antecedente la data prevista per la raccolta;
- i contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- i contenitori non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio;
- qualora per eventi eccezionali (festività infrasettimanali, scioperi, ecc.) il servizio normale non potesse essere svolto, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti. L'eventuale spostamento del giorno di raccolta, verrà comunicato dal gestore agli utenti interessati con volantini, manifesti, o altro;
- gli utenti sono sempre e comunque tenuti a provvedere al conferimento del materiale nel modo più adeguato, prevenendo comunque la dispersione di materiale ad opera del vento od animali, oltre a tenere pulito il punto di conferimento;
- i contenitori devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori;
- nel caso vi fossero contenitori che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli utenti interessati devono provvedere a tale pulizia;
- il conferimento di contenitori deve avvenire ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, per ridurre i disturbi alla popolazione; non potrà in alcun modo essere realizzato in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche se pedonale. Se ciò non fosse possibile, una volta avvenuta la raccolta, i contenitori dovranno essere ritirati nel più breve tempo possibile per evitare i suddetti inconvenienti;
- i rifiuti voluminosi dovranno essere ridotti in pezzi o schiacciati in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli);
- in corrispondenza dei contenitori è vietato depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori;
- una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti, al fine di non rendere vana la separazione fatta dagli utenti, con erronei conferimenti da parte di ignoti, i contenitori dovranno essere ritirati da parte dell'utente e custoditi all'interno del condominio o della propria proprietà, nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali;
- la pulizia e la disinfezione dei bidoni è a carico degli utenti.

In caso di inconvenienti igienico-sanitari, il Comune potrà imporre a carico degli utilizzatori idonee azioni di pulizia.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, dovrà essere segnalata agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

Allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi, anche in modo mirato ad una particolare situazione, al fine di una tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio, il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti.

Per gli utenti che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati, la consegna degli stessi, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno essere messi a disposizione dal Gestore su richiesta del Comune e saranno in custodia al titolare o legale rappresentante della ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente regolamento.

È fatto divieto di mescolanza dei rifiuti fatti oggetto di raccolta differenziata.

Modalità di conferimento del rifiuto con raccolta stradale:

In caso di attivazione di raccolta con contenitori stradali raggruppati in isole ecologiche di base (ECO-PUNTI), valgono le seguenti modalità:

- per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o secco residuale dovranno essere contenuti in sacchetti ben chiusi;
- i rifiuti voluminosi, quali in genere imballaggi, dovranno essere ridotti in pezzi in modo tale da utilizzare tutto lo spazio disponibile del cassonetto;
- i rifiuti oggetto di raccolte differenziate devono essere conferiti nei contenitori ad essi dedicati, in particolare per i rifiuti biodegradabili (organico), si dovrà avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili;
- l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi;
- l'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul contenitore;
- non si possono conferire nei contenitori oggetti voluminosi quali ingombranti e RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- non si possono depositare rifiuti, anche se chiusi all'interno di sacchetti, all'esterno dei contenitori;
- non si possono introdurre materiali accesi o incandescenti (es: mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), materiali liquidi e che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiali edilizi);
- non si possono conferire materiali inerti anche se derivanti da attività edilizie domestiche;
- non si possono spostare i contenitori dalla sede in cui si trovano.

Modalità di conferimento del rifiuto ingombrante con raccolta stradale tramite prenotazione al numero verde

La raccolta viene svolta su tutto il territorio comunale servito dai contenitori, tramite programmazione delle segnalazioni pervenute al numero verde (gratuito), dalle segnalazioni fornite dagli addetti operativi della raccolta R.S.U. e dal personale comunale. La raccolta viene svolta suddividendo gli ingombranti metallici, legnosi e plastici dai beni durevoli (RAEE) e dai restanti ingombranti residuali.

L'utenza ha l'obbligo di comunicare telefonicamente o direttamente presso gli Uffici del Gestore la richieste per la raccolta dell'ingombrante/i indicandone la tipologia.

L'utenza il giorno dopo la richiesta avrà cura di depositare nella più vicina postazione di raccolta dalle ore 8,00 alle ore 18,00 il rifiuto del quale vuole disfarsi.

Il gestore informato quindi passerà immediatamente alla fine dell'orario di conferimento a ritirare il rifiuto.

Il deposito avvenuto senza comunicazione al gestore e in giorni e/o ore diverse dalle prestabilite costituisce violazione al presente regolamento e l'utente interessato sarà soggetto alle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Ogni prenotazione effettuata presso il numero verde verrà comunicata, immediatamente dopo la richiesta telefonica, a mezzo fax/e-mail al comando di polizia municipale riportante

i nominativi dell'utenza, luogo concordato e la tipologia del rifiuto ingombrante al fine di non incorrere nella sanzione prevista per gli scarichi abusivi e occupazione di suolo pubblico.

L'utente ha l'obbligo di conferire al massimo 3 colli, ritiri anticipati/posticipati rispetto al programma preventivo di richiesta effettuata dall'utente o pezzi superiori ai tre colli saranno oggetto di valutazione per l'attivazione di un rapporto commerciale secondo le tariffe riportate nell'allegato tecnico.

In caso di corpi troppo voluminosi l'utente dovrà servirsi a pagamento del ritiro domiciliare, oppure avvalersi del centro di raccolta sito a..... raggiungendolo con propri mezzi.

Il servizio di raccolta degli ingombranti è attivo nei seguenti giorni della settimana In caso di giorno di festività ricadente nei prestabiliti farà testo il secondo giorno consecutivo.

Modalità di conferimento del rifiuto con Servizio di raccolta mediante Centri di Raccolta

L'utenza ha la possibilità di conferire ai Centri di Raccolta i rifiuti previsti dall'apposito regolamento. Per quanto riguarda le modalità di conferimento si rimanda al "Regolamento Centri di Raccolta".

Art. 11 - Area pubblico servizio, modalità conferimento, organizzazione raccolta

La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati a smaltimento viene svolta in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio intercomunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente i centri abitati e tutti gli insediamenti sparsi.

I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con il perimetro dei territori comunali.

Il numero dei contenitori e le relative capacità, sono assicurate per le utenze, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative.

Al fine di garantire il migliore servizio possibile, dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

Il conferimento dei rifiuti prodotti deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento; in particolare tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi negli idonei sistemi di raccolta.

I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 6 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite.

L'organizzazione della raccolta, con riferimento in particolare alla dotazione di cassonetti, contenitori, sacchi e loro volumetrie, frequenze di raccolta, è regolata all'interno dell'allegato tecnico al disciplinare tecnico tra Agenzia e Gestore, nonché all'interno della Carta dei servizi qualora approvata.

Art. 12 - Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati saranno collocati dal Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal codice della strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti, eccetto in caso di ingombranti di cui all'articolo 10 del presente regolamento, o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.

Il conferimento di sacchi ed eventuali bidoni carrellati da parte dell'utenza deve avvenire in accordo con il gestore, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale e per ridurre i disturbi alla popolazione; non potrà in alcun modo essere realizzato in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche se pedonale.

Sono ammessi i depositi di rifiuti ingombranti secondo le indicazioni dell'art. 10 paragrafo Modalità di conferimento del rifiuto ingombrante con raccolta stradale tramite prenotazione al numero verde soggetti a prenotazione di ritiro tramite numero verde gratuito.

È fatto divieto a tutti i cittadini di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti. È prevista la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso al Comune.

Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata nel progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti.

Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere del Comune il quale avrà cura di informare immediatamente il Gestore del servizio.

Il Comune si impegna attraverso il Gestore a redigere un prontuario tecnico che riporta il dimensionamento delle piazzole e/o spazi da occupare, le prescrizioni tecniche generali ed i parametri di dimensionamento per il numero di contenitori da posizionare.

Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, il soggetto che gestisce tali interventi deve darne preventiva comunicazione al Gestore e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

Art. 13 - Riduzione della produzione del rifiuto

Il Comune, prendendo atto che principi alla base della corretta gestione dei rifiuti sono la precauzione, la prevenzione, la sostenibilità e la responsabilizzazione, si pone come obiettivo primario la riduzione dei rifiuti applicando i principali concetti di economia circolare indicati dalla Comunità Europea.

È possibile ridurre la produzione dei rifiuti riutilizzando vari tipi di materiali considerati di scarto, ad esempio:

1. riutilizzo buste per la spesa come contenitori per il secco residuale indifferenziato;
2. riutilizzo degli imballaggi di carta e cartone per il contenimento di giornali, quotidiani, cataloghi ecc.;
3. riutilizzo di imballaggi in vetro;
4. restituzione degli imballaggi primari in vetro ove attivo il vuoto a rendere;
5. utilizzo della bio compostiera per il compostaggio domestico della frazione organica;
6. utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile durante manifestazioni, feste o utenze complesse che rilevano grande produzione di rifiuti sostituibili con materiali biodegradabili;
7. utilizzo di borse in materiale durevole e non usa e getta per il conferimento dei rifiuti monomateriali e per gli acquisti di beni di consumo.

Tutte le modalità di recupero porteranno alla minore produzione dei rifiuti e di conseguenza all'abbattimento delle volumetrie raccolte sul territorio.

A tale proposito il Comune per mezzo del Gestore potrà predisporre sistemi incentivanti per il miglioramento o l'istituzione di nuove iniziative per la minore produzione di rifiuto.

Ogni nucleo familiare, può procedere a praticare l'auto-trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti (auto-compostaggio domestico) ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. L'auto-compostaggio domestico può essere praticato solo ed esclusivamente sulla frazione organica biodegradabile (verde e umido di cucina), a condizione che la presente attività sia condotta rispettando tutte le condizioni igieniche per non nuocere ai coinquilini (es. non diffondere cattivi odori, evitare la proliferazione di insetti e roditori ecc.). A tal fine l'utilizzo di materiale putrescibile finalizzato al compostaggio è consentito solo se non creano inconvenienti igienico-sanitari.

L'Amministrazione comunale ed il gestore provvederanno a diffondere informazioni al fine di favorire un corretto utilizzo di questa pratica di recupero dei rifiuti organici.

Ove possibile potrà essere praticato il compostaggio di Comunità applicando metodologie efficienti economiche e sicure.

La pratica del compostaggio domestico e/o di comunità potrà consentire una percentuale di riduzione della TARI alle utenze che adotteranno questo metodo di recupero dei rifiuti organici biodegradabili, la cui entità sarà deliberata dal consiglio Comunale.

Art. 14 - Raccolta e trasporto

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuati manualmente e/o meccanicamente con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti e le cui caratteristiche di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, transito in deroga ai limiti di peso, ecc.).

Sarà favorita la raccolta robotizzata al fine di ridurre i rischi per gli addetti alla raccolta e garantire l'incolumità del cittadino nonché il massimo contenimento dei costi di raccolta.

Art. 15 - Smaltimento, recupero e avvio al pre-trattamento

Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà a cura del Gestore presso la discarica CO.SE.A. e/o in alternativa in impianti debitamente autorizzati dalle autorità regionali e/o provinciali.

Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, a livello prioritario prima di tale operazione vengono eseguite tutte le operazioni tale da prevenire la produzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.

Il recupero e l'avvio al pre-trattamento avverrà in impianti autorizzati individuati dal Gestore in conformità della legislazione vigente.

Tutti i rifiuti raccolti, sia tal quali che in modo differenziato, saranno pesati ufficialmente a destino per il recupero e/o pre-trattamento e/o smaltimento.

TITOLO III

Recupero di materiali e di energia ed attività per migliorare la qualità del rifiuto

Art. 16 - Recupero di materiali ed energia

Il Comune, sentito il Gestore, promuove la definizione di idonee forme organizzative al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'articolo 178 del decreto legislativo 152/06.

Il Comune, attraverso il gestore promuove la riorganizzazione del servizio raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al decreto legislativo 152/06, alla legge regionale Emilia Romagna 27/94 e ss.mm.ii., tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Art. 17 - Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali; tali raccolte differenziate devono essere approvate dal Comune e possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.

Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti. Tali raccolte devono essere approvate dall'Agenzia.

Art. 18 - Ordinanze

Generiche: Il Sindaco o il Dirigente incaricato, può provvedere, con apposita Ordinanza, ad adottare le misure necessarie per la corretta applicazione del presente Regolamento.

Contingibili ed Urgenti: Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 152/06, e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire:

- a) il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, comunicandone entro tre giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri della Sanità, dell'Ambiente e delle Attività produttive, il presidente della Regione e dell'Agenzia, ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e per non più di due volte;

- b) le corrette modalità di gestione dei contenitori/sacchi da parte di privati, relativamente allo loro collocazione per la raccolta e per la loro pulizia in caso di inconvenienti igienico-sanitari.

Art. 19 - Centri di Raccolta (ex S.E.A - Stazioni Ecologiche Attrezzate)

Ai sensi della legge regionale Emilia Romagna 27/94 e ss.mm.ii., delle linee guida per l'organizzazione dei servizi e l'incentivazione economico-tariffaria e del D.M. 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs 152/2006, è stato istituito **il centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) sito in Località Cà dei Ladri – Silla- c/o Discarica, a servizio del Comune di Gaggio Montano.**

Ai sensi dell'art 183 co.1 lett.mm) e del decreto ministeriale 8 aprile 2008 si intende per centro di raccolta un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell'allegato I, paragrafo 4.2 del succitato decreto, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Il centro di raccolta sarà recintato e custodito durante gli orari di apertura agli utenti.

Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, e dovrà, inoltre, provvedere alle normali operazioni di pulizia del centro di raccolta.

Il centro di raccolta sarà dotato di un piccolo box ad uso ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata.

Il Comune di Gaggio Montano ha approvato il Regolamento di Gestione del proprio Centro di Raccolta.

Art. 20 - Incentivi ed agevolazioni

Il Comune può predisporre forme di incentivazione individuali per gli utenti al fine di favorire lo sviluppo e l'incremento dei servizi di raccolta differenziata da concordare con il Gestore di Servizio.

Gli incentivi potranno avere forme diversificate, raccordate comunque con il sistema tariffario vigente.

In considerazione del carattere delle iniziative di incentivazione che verranno attuate, il Comune e/o il Gestore del servizio, avranno facoltà di variarle in relazione ai risultati conseguiti ed agli obiettivi prefissati: ogni nuova iniziativa o variazione delle preesistenti deve essere oggetto di campagna informativa condotta con mezzi adeguati oltre gli abituali canali d'informazione adottati dagli Enti promotori.

Art. 21 - Attività del volontariato

Il Gestore può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nel rispetto della normativa di settore. Previa concertazione con i Comuni e/o enti competenti.

TITOLO IV

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani

Art. 22 - Gestione del servizio di spazzamento (ove previsto)

I servizi oggetto del presente articolo riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l'asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche così intese:

- a) e strade e piazze classificabili comunali, compresi portici e marciapiedi, ai sensi del decreto legislativo 285/92;
- b) tratti urbani di strade statali e provinciali
- c) aree a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradali, aiuole spartitraffico, ecc.

Non sono compresi la raccolta e l'allontanamento dei residui di sfalcio e potatura alle quali provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione.

Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri enti.

L'Amministrazione Comunale può istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

La definizione dei luoghi soggetti a questi servizi, la periodicità, le modalità di espletamento e la posizione dei cestini stradali è specificata nell'Allegato tecnico di servizio tra il Comune ed il Gestore, nonché all'interno della Carta dei servizi.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate.

Art. 23 - Contenitori e Cestini portarifiuti

Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, il Comune e/o il Gestore, possono installare appositi contenitori/cestini portarifiuti.

I contenitori saranno periodicamente puliti e disinfettati, a cura del Comune e, se affidato, al Gestore, al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche secondo quanto stabilito dall'Allegato Tecnico di Servizio

Non è consentito utilizzare questi contenitori per conferire sacchetti di rifiuti domestici.

È vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura. Fatta salva l'applicazione della Legge penale, chiunque danneggia o imbratta i contenitori per la raccolta dei rifiuti è tenuto al risarcimento del danno.

Art. 24 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

L'articolo 184 comma 2, lettera f) del decreto legislativo 152/06 e il decreto del Presidente della Repubblica 254/2003, classificano i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed

estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) dell'articolo 184 citato.

La gestione dei rifiuti cimiteriali, ad eccezione di quelli di natura vegetale, è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254. L'articolo 2 comma 1, lettera e) definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (es: zinco, piombo).

Sempre l'articolo 2 comma 1, lettera f), definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata, individuata dal Gestore all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1, lettera e), punti 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

- a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2 comma 1, lettera f), punto 1 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, scarti di murature) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;
- b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera f), punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003;
- c) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani;
- d) le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinati dal D.P.R. 15 Luglio 2003 n. 254 c. 4 recante il regolamento di disciplina

della gestione dei rifiuti sanitari e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni e devono essere smaltiti in impianti d'incenerimento.

Art. 25 - Aree occupate da mercati

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo, al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.

Le aree in concessione sono soggette a tassazione/tariffazione per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.

Art. 26 - Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani. In particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.

All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire l'esecuzione del servizio.

Art. 27 - Carico e scarico merci

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali ed alla pulizia dell'area.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento mediante comunicazione al Comune che procederà al procedimento contravvenzionale.

Art. 28 - Aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività edilizie, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.

È vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

È fatto altresì obbligo, a chi effettua le suddette attività edilizie, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 29 - Manifestazioni pubbliche

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente, o attraverso apposito contratto con il Gestore del servizio pubblico, alla pulizia di dette aree dopo l'uso, nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Gli organizzatori di tali iniziative sono tenuti a richiedere apposita autorizzazione al Comune e comunicheranno al soggetto Gestore del servizio, con un preavviso minimo di 10 giorni, il programma delle iniziative, indicando le aree che l'organizzazione intende effettivamente utilizzare o impegnare.

Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 30 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi e campi nomadi devono essere mantenute pulite quotidianamente, ed al termine dell'attività devono essere restituite, da parte degli occupanti, perfettamente sgombre da rifiuti, scarti, residui di qualsiasi tipo e dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti.

Ogni onere, connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Art. 31 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori. Gli stessi sono inoltre tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 32 - Obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche

I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade pubbliche o di uso pubblico, e sulle aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino, ed in tal caso a raccogliere e a conferire le deiezioni degli animali all'interno di sacchetti chiusi, negli appositi contenitori o nei cestini getta rifiuti sparsi nel territorio.

TITOLO V

Controlli, sanzioni e disposizioni varie

Art. 33 - Controllo e procedimento sanzionatorio

In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare dall'articolo 197 del decreto legislativo 152/06 e della legge regionale Emilia Romagna n. 25/99 e ss.mm.ii., la Città metropolitana e l'Agenda sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 152/06 e del presente regolamento provvedono, oltre al corpo di polizia municipale, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco, i quali rispondono all'Amministrazione Comunale per l'espletamento delle loro attività.

I soggetti di cui al comma precedente possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del regolamento, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie, dai dipendenti del Comune appositamente incaricati e dai custodi dei Centri di Raccolta (ex S.E.A. - Stazioni Ecologiche Attrezzate) solo se all'interno delle stesse. Le violazioni tecniche del Gestore dovranno essere segnalate per iscritto al Corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 689/91 e ss.mm.ii. e dagli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 152/06.

Art. 34 - Divieti e obblighi

Le violazioni al presente regolamento sono punite a norma delle leggi e da quanto stabilito dal presente regolamento.

Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento è vietato:

- a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- b) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
- c) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
- d) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- e) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- f) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli;
- a) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti); tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;

- g) conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, etc.) nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- h) esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
- i) conferire materiali difformi da quelli concordati con il gestore del servizio;
- j) l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
- k) l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. Qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo per capienza disponibile;
- l) il deposito, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
- m) immettere nei contenitori residui liquidi;
- n) introdurre materiali accesi o incandescenti;
- o) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se è vietato o non espressamente autorizzato;
- p) l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli eventualmente adottati dalle Amministrazioni Comunali;
- q) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- r) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza degli stessi.

TITOLO VI

Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie

ART. 35 - Disposizioni di carattere generale e Sanzioni

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nel rispetto di quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 e sue s.m. e i., nonché a livello generale dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla Legge 16 Gennaio 2003, n 3. Il limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero in caso di più violazioni ai sensi dell'articolo 11 del citato D.Lgs. 267/2000

In rispetto dell'articolo 7 bis (sanzioni amministrative) del D.lgs. 267/2000 le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria in ragione di un minimo ed un massimo secondo gli importi indicati nella seguente tabella.

Articoli violati	OGGETTO	SANZIONE Amministrativa valori espressi in €.
10	Deposito e/o abbandono all'esterno dei cassonetti dei rifiuti, anche ingombranti in caso di mancata comunicazione	50,00 - 500,00
10	Mancato sminuzzamento degli imballaggi voluminosi prima del conferimento negli appositi contenitori	25,00 – 150,00
10	Conferimento nei cassonetti di rifiuti liquidi o accesi infiammabili	50,00 – 500,00
10	Uso improprio e danneggiamento di contenitori, sacchi e beni materiali forniti	25,00 – 150,00
10	Spostamento di contenitori	50,00 – 300,00
11	Mancata osservanza dei criteri per la raccolta differenziata	25,00 – 150,00
13	Mancata osservanza dei criteri di compostaggio domestico	25,00 – 150,00
20	Mancata osservanza del Regolamento dei Centri di Raccolta	25,00 – 150,00
26	Mancata pulizia delle aree occupate da mercati	50,00 – 300,00
27	Mancata pulizia delle aree occupate dai pubblici esercizi	50,00 – 300,00
28	Abbandono di rifiuti durante le operazioni di carico e scarico	50,00 – 300,00
29	Mancata pulizia delle aree in concessione per l'esercizio di cantieri edili	50,00 – 300,00
30	Mancata pulizia delle aree occupate per manifestazioni pubbliche	50,00 – 300,00
31	Mancata pulizia aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti	50,00 – 300,00
32	Mancata pulizia aree di sosta temporanea e ad uso speciale	50,00 – 300,00
10 -32	Mancato di uso dei cestini getta carte anche per sigarette e gomme da masticare	25,00 – 150,00

La violazione delle norme del regolamento non già previste dalla tabella di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

Art. 36 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro compresa tra i limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma in conformità ai limiti

minimo e massimo stabiliti a livello generale dall'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dalla Legge 16 gennaio 2003, n° 3. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero in caso di più violazioni ai sensi dell'art.11.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente regolamento, tra un limite minimo e un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.

Art. 37 - Pagamento in misura ridotta

Per le violazioni per le quali il presente regolamento stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole pari al doppio del minimo fissato dalle singole norme, oltre alle spese del procedimento.

Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'Amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario o con sistemi di pagamento informatici e telematici. Allo scopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

Art. 38 – Obbligo del Rapporto e Autorità competente

Qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve trasmettere il rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al comandante pro tempore della polizia municipale.

Art. 39 - Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dall' articolo da 37 , la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art.27 della legge 24 novembre 1981, n.689.

I ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.

I ruoli sono trasmessi al competente concessionario del servizio di riscossione coattiva.

Art. 40 – Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal presente regolamento si prescrive nel termine cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 41 - Devoluzione dei proventi

I proventi delle sanzioni derivanti dalle violazioni del presente regolamento sono di esclusiva spettanza del Comune di Gaggio Montano

Art. 42 - Vigilanza nelle materie oggetto del presente Regolamento

La vigilanza relativa all'ottemperanza ed all'applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi di polizia ed in particolare:

- e. al Servizio di Polizia Municipale;
- c. agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- d. alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 23/1989
- e. gruppi ed associazioni di volontariato convenzionati con l'Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico e dalle loro finalità istituzionali, nonché dai contenuti espressi nelle apposite convenzioni.

Titolo VII

Norme transitorie e finali

Art. 43 – Abrogazioni

Sono abrogate le norme antecedenti contrastanti con quelle del presente Regolamento.

Art. 44 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione dell'avvenuta pubblicazione.

Dell'adozione verrà data idonea informazione alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale.